

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE TEATRALE "SA BARDUNFULA- ETS"

Costituzione- Denominazione - Sede - Durata

Art.1. E' costituita con sede in Tertenia (NU) in Via Roma n. 283 quale associazione culturale per l'attività teatrale amatoriale, un'associazione non riconosciuta denominata "SA BARDUNFULA ETS" in conformità al dettato del D.Lgs. 117/2017. L'acronimo ETS non si potrà utilizzare nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico fino all'avvenuta iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

La variazione della sede legale non comporta modifica dello Statuto.

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione "SA BARDUNFULA -ETS" , più avanti chiamata per brevità Associazione, non persegue scopi di lucro e si evidenziano l'assoluta democraticità della struttura e la totale gratuità delle cariche sociali.

Finalità e attività

Art. 3.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio in via esclusiva o principale della seguente attività di cui all'art. 5 del Codice Terzo Settore: lett. i): *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale* di cui al presente articolo.

L'Associazione è motivata dalla decisione di soci di vivere l'esperienza

teatrale secondo la visione cristiana dell'uomo.

Le finalità dell'associazione sono le seguenti: la ricerca, lo studio e la promozione della cultura popolare e delle tradizioni più autentiche della Sardegna e dell' Ogliastra, in particolare facendole rinascere e rivivere mediante commedie, rappresentazioni e spettacoli a vario titolo; la collaborazione con scuole, enti ed istituti, sia italiani che stranieri, che abbiano a cuore la cultura della tradizione popolare e ne favoriscano la diffusione; la promozione delle relazioni con gli emigrati al fine di rafforzare l'identità originaria di ciascuno e rinsaldare i rapporti con la terra natia; l'organizzazione e la gestione di corsi professionali inerenti le tradizioni popolari.

Art.4. L'Associazione ha lo scopo di praticare, promuovere e diffondere la cultura del teatro, ispirando la sua attività ai valori umani e cristiani.

In particolare l'Associazione realizza i propri scopi attraverso le seguenti attività: realizza spettacoli teatrali; favorisce la crescita culturale dei soci, e in generale, del pubblico anche attraverso iniziative di formazione specifica realizzate in collaborazione con enti locali, associazioni, scuole, istituzioni ecclesiali, ecc.; valorizzare le tradizioni popolari e religiose; partecipare alla realizzazione di rassegne e concorsi teatrali culturalmente e pastoralmente qualificati; favorire la partecipazione dei soci ad iniziative direttamente o indirettamente rispondente alle finalità dell'Associazione.

Art.5. Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvarrà prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati, di collaboratori esterni (attori, tecnici, ecc.).

Art.6. Ai sensi dell'art.6 del D.Lgs 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. L'individuazione di queste attività sarà deliberata dal Consiglio Direttivo.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità e i principi ispiratori , ne accettino lo statuto e intendano partecipare alla sua attività versando la quota associativa.

L' Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa.

Art.8. I soci che intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio direttivo.

Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione. In caso di rigetto della domanda di iscrizione il Consiglio deve motivare la deliberazione e darne comunicazione all'interessato. Questi entro 60 giorni può presentare ricorso all'assemblea che si pronuncerà nel corso della sua prima riunione.

La qualifica di socio si ottiene al momento dell'ammissione all'Associazione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione.

La partecipazione di soci non potrà essere temporanea. La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Art.9. Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee con diritto di voto, a condizione che siano iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi:

- elettorato passivo;

- essere informati di tutte le attività e iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;

- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente, il quale deve rispondere entro 15 giorni dalla richiesta.

Inoltre i soci possono far parte degli organi associativi.

Art.10. Tutti i soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto , di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione.

Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

In base all'art. 17 del D.Lgs 117/2017 ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

Art.11. La qualità di socio si perde:

a) per morte;

b) per morosità nel pagamento della quota associativa;

c) per dimissioni;

d) per esclusione;

La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio direttivo

e resta inadempiente anche dopo l'ulteriore termine ingiunto dallo stesso Consiglio direttivo.

Il socio può essere escluso qualora ponga in essere comportamenti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio direttivo. Contro il provvedimento di esclusione il socio ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'assemblea che delibera nella successiva convocazione.

La perdita per qualsiasi causa dello status di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Organi sociali

Art.12. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente

L'Assemblea

Art.13. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci e ciascun socio ha diritto di voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

Per i soci minorenni, il diritto di votare in assemblea, è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente che la convoca, in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio. E' comunque convocata ogni volta che il

Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando ne è fatta richiesta da almeno il 10 per cento degli associati, purché in regola con il versamento delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata mediante comunicazione che dovrà essere inviata ai singoli soci a mezzo sms, oppure a mezzo PEC, posta raccomandata A/R, ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della convocazione, l'ordine del giorno.

Art.14. L'Assemblea ordinaria

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- discute e approva il bilancio;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- ratifica le delibere del Consiglio sulla perdita della qualità di socio nei casi di cui all'art. 11 del presente statuto;
- delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione

dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art.15. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati presenti in proprio o per delega scritta; mentre in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza.

Art.16. Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio l'Assemblea occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Si applica pertanto l'art. 21 del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo

Art.17. Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, è composto da un numero di tre membri a un massimo di sette.

I componenti sono eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi che sono nominati dall'atto costitutivo.

Esso dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. La maggioranza dei componenti è scelta tra le persone fisiche associate. Si applica l'art.2382 del Codice Civile.

I consiglieri entro 30 giorni alla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente,

precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.18. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente una volta all'anno, ovvero ogni qualvolta il Presidente lo riterrà necessario.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 19. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione.

Spetta al Consiglio direttivo:

- eleggere tra i propri componenti il Presidente;
- eleggere tra i propri componenti il Vice Presidente;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea
- stabilisce annualmente il calendario delle attività teatrali e associative;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la sua discussione e approvazione;
- assicura un corretto uso delle strutture e degli strumenti tecnici di cui l'Associazione si avvale per le proprie attività;
- determina le quote associative e quelle eventuali per la partecipazione a specifiche attività dell'Associazione;
- adotta tutte le misure necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione dei nuovi soci;

- propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- formula proposte di modifiche dello statuto e di eventuale scioglimento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche in altre associazioni teatrali aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione.

Il Presidente

Art.20. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio . È eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Al Presidente compete convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio direttivo.

Al Presidente potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio direttivo.

Laddove sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone. Ai componenti dell'organo di controllo si applicano le disposizioni dell'articolo 2399 del Codice Civile.

Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore Legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio.

Art.21. L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie allo

svolgimento della propria attività dalle quote associative e di iscrizione versate dai soci, da contributi pubblici e privati, donazioni e dagli eventuali proventi derivanti dalle attività di cui all'ultimo punto dell'art. 3 del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale.

Art.22. L'Associazione non può distribuire, neanche in forma indiretta, utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate agli associati e ad altri componenti degli organi sociali. Ha pertanto l'obbligo di utilizzo del patrimonio per lo svolgimento dell'attività statutaria e per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Le quote sociali non sono trasferibili a nessun titolo.

Art.23. L' esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio è formato dallo Stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento degli obiettivi statutari.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate inferiori a Euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa (art. 13 comma 2 D.Lgs. 117/2017).

Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai soci.

Libri sociali

Art.24. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee; del D.Lgs
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art.25. Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art.16 comma 2 dello statuto.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche il liquidatore e sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o in mancanza alla Fondazione Italia sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 D.:Lgs 117/2017. in nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art.26. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo Settore ovvero il D.Lgs 117/2017 e il Codice Civile.

Art.27. Il presente Statuto viene approvato dall'Assemblea dei soci in

data 06/06/2025

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI LANUSEI

Registrato il 16 GIU. 2025
Al N° 197 Serie 3
Esatti € 200,00
Duecento / 00


Direzione Provinciale di Nuoro
Ufficio Territoriale di Lanusei
La Direttrice dell'Ufficio Territoriale
Antonella Falchi

Firma su delega del Direttore Provinciale Lidio Bonifacio Latessa

